

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1024)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1973

Modifiche ed integrazioni agli articoli 1, 4 e 28 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, circa la sospensione dei termini nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971, del dicembre 1972 e dei mesi di gennaio e febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso dell'esame, in sede di conversione in legge, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, nei due rami del Parlamento, furono formulate critiche assai vivaci e furono evidenziati rilievi assai negativi in ordine ai provvedimenti di sospensione dei termini predisposti con il decreto-legge stesso.

L'estensore del disegno di legge, che ora si propone all'attenzione ed alle determinazioni del Senato della Repubblica, ebbe lo onore di porre in rilievo che la sospensione dei termini disposta con il decreto-legge n. 2 del 1973 costituiva una previsione legislativa « a tappeto », indiscriminatamente e genericamente estrinsecantesi, che senza alcun serio e giustificato motivo veniva a comprendere nel meccanismo sospensivo tutto ciò che nell'ambito dei rapporti economici e sociali e, particolarmente, nella vita giudiziaria è legato alla maturazione di un periodo di tempo, comportando in tal modo implicazioni assai vaste con effetti più negativi che positivi.

La legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, mantenne i criteri di genericità e di

assai lata dimensione contenuti nel decreto-legge, limitandosi solo ad apportare modificazioni di carattere formale e comunque marginale, estendendo i provvedimenti sospensivi anche ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971 e del febbraio 1973.

Gli effetti negativi si sono, poi, palesati di maggiore gravità in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 1973 che, nel determinare i comuni ai quali si applicano i provvedimenti di sospensione, ha stabilito il termine finale di sospensione per la data assai lontana del 25 luglio 1974 per tutti i casi e senza alcuna eccezione.

È stata omessa persino la data iniziale della sospensione, sicchè non è dato conoscere se e da quale data la sospensione debba decorrere. Le difficoltà interpretative su tal punto si accrescono rilevantemente, allorquando si consideri che, in sede di conversione, la sospensione dei termini è stata estesa anche ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971.

Le carenze legislative contenute sia nel decreto-legge che nella legge di conversione sopra richiamati hanno dato luogo a rilievi

di illegittimità costituzionale, a vero e proprio allarme nelle classi della produzione e del lavoro nonchè ad agitazioni ed astensioni da attività cui sono ricorsi particolarmente gli appartenenti a numerosi ordini forensi della Sicilia e della Calabria.

È peraltro assai facile porre in rilievo che dalla indiscriminata e lunga sospensione dei termini derivano conseguenze disastrose a danno delle imprese commerciali ed industriali, che vedrebbero rinviata ad epoca assai lontana la realizzazione dei loro crediti, nonchè a danno dei locatori di immobili urbani e di fondi rustici che, già soggetti *ope legis* a mantenere i canoni locatizi entro limiti assai ridotti e spesso antieconomici, si vedrebbero ora costretti a rinunziarvi persino totalmente e per non breve tempo.

Si è, pertanto, manifestata la esigenza di limitare la concessione del beneficio della sospensione dei termini a favore di chi sia stato effettivamente danneggiato dalle alluvioni e dagli altri eventi calamitosi, subordinandola all'accertamento dell'effettivo avveramento del danno.

Parimenti è apparso conferente alle reali necessità suggerire che sia determinato il termine iniziale della sospensione con riferimento specifico a ciascuno dei comuni colpiti dalla calamità atmosferica e ridurre notevolmente il termine finale della sospensio-

ne stessa, che ragioni di carattere obiettivo consigliano che, in niun caso, debba superare la data del 31 agosto 1973.

Per le superiori considerazioni, sinteticamente espresse, con il presente disegno di legge si propone la modificazione degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, nel senso formulato nell'articolo unico appresso riportato. Correlativamente non può non modificarsi anche l'articolo 28, perchè il beneficio dell'abbuono della penalità per atti non tempestivamente registrati non può essere concesso indiscriminatamente con previsione di uniche date iniziali e finali per casi diversi, che afferiscono a fatti verificatisi in tempi diversi (settembre 1971, dicembre 1972, gennaio-febbraio 1973). Al riguardo, al fine di rendere operante il beneficio fiscale, è bene che esso si estenda ad atti che si sarebbero dovuti registrare in epoca successiva, anche se limitata nel tempo, al verificarsi dell'ultimo dei fatti calamitosi previsti dal provvedimento legislativo e che sia prevista per la presentazione e la regolarizzazione dell'atto una congrua data scadente posteriormente alla entrata in vigore di quella che, in dipendenza del presente disegno di legge, auspichiamo che, con la dovuta urgenza, possa divenire legge modificativa delle norme previste dagli articoli 1, 4 e 28 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 1, 4 e 28 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dalle frane e dagli smottamenti ve-

rificatisi nel settembre 1971, nel dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare, sentite le regioni e su proposta dei Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è sospeso di diritto il corso dei termini di prescrizione.

È parimenti sospeso di diritto il corso dei termini perentori legali, processuali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi per ciascuno dei comuni anzidetti a norma del successivo articolo 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici, purchè gli interessati alla sospensione dimostrino con qualsiasi mezzo probatorio ed anche con atto di notorietà di essere stati colpiti dagli eventi calamitosi.

È altresì sospeso alle stesse condizioni del comma precedente il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti o che vi abbiano beni o che vi svolgano attività economiche, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici ed il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei comuni medesimi, e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante i periodi di tempo da determinarsi a norma del successivo articolo 4.

È prorogato di diritto al 25 luglio 1974 il pagamento dei debiti contratti con istituti di credito da privati indicati nel precedente comma.

A favore dei titolari di aziende agricole ricadenti nei comuni anzidetti, che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiari tali da comportare ulteriori interventi di ripristino o riattamento delle strutture stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza può essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi.

Nei processi esecutivi mobiliari od immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori indicati nel terzo comma, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva, alle condizioni di cui al secondo comma ».

« Art. 4. — Nei decreti previsti dall'articolo 1 saranno indicate per ciascun comune, in relazione alla situazione in questo determinatasi per effetto degli aventi calamitosi di cui al primo comma dello stesso articolo 1, le date iniziali e finali del periodo di sospensione dei termini.

La sospensione dei termini non potrà essere protratta oltre il 31 agosto 1973.

Per i titoli indicati nel quinto comma dell'articolo 1 il periodo di sospensione decorrerà dalla scadenza dei titoli stessi ».

« Art. 28. — Nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo decorrente dalla data in cui si è verificato in ciascuno degli anzidetti comuni l'evento calamitoso al 15 marzo 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi alla entrata in vigore del presente articolo ».